

Spazio estivo n. 16

TERRAZZA MARASCO – SPIAGGIA SULL'ARNO

Lo spazio che l'Amministrazione comunale intende assegnare è composto da due aree: la prima è individuata all'interno della Terrazza Marasco (ex Terrazza sull'Arno) sul lato sinistro con accesso dal Lungarno Serristori, di proprietà comunale, la seconda denominata Spiaggia sull'Arno, sottostante la predetta Terrazza è ubicata all'interno dell'alveo del fiume appartenente al demanio fluviale della Regione Toscana, oggetto dell'accordo sottoscritto fra il Comune di Firenze e la Regione Toscana il cui schema è stato approvato con delibera di Giunta n. 109 del 29 Marzo 2017.

Caratteristiche della proposta progettuale e allestimenti

La proposta progettuale dovrà prevedere una programmazione culturale e ricreativa come meglio esplicitato di seguito:

Spiaggia sull'Arno: attività multidisciplinari con laboratori, installazioni di opere di arte pubblica, attività ludico-sportive che interessino le diverse fasce di età, con particolare attenzione ai bambini, alle famiglie e ai giovani da svolgersi durante il periodo diurno ed eventi culturali e iniziative quali ad esempio: concerti, spettacoli teatrali, proiezioni la sera.

Per la realizzazione della programmazione dovrà essere prevista un'area attrezzata per la pratica sportiva ed un'area definita di spettacolo (palco o pedana, service audio, luci, ecc...) corredate dei servizi e allestimenti tipici di una spiaggia urbana.

Terrazza Marasco: attività multidisciplinari che interessino le diverse fasce di età, quali ad es. laboratori, intrattenimento musicale dal vivo, cabaret, reading e presentazioni di libri, opere o installazioni di arte pubblica.

Il progetto degli allestimenti dovrà essere rappresentato con un rendering o con dei foto inserimenti e dovrà contenere anche una sezione in pianta con indicate le occupazioni delle aree complessive, articolate in maniera da realizzare il progetto culturale.

Canone annuale di occupazione di suolo pubblico Terrazza Marasco

Per quanto sopra specificato la superficie occupata sulla Terrazza Marasco sarà soggetta alla riduzione dell'80% così come previsto all'art. 27 co. 1 del vigente Regolamento Cosap.

Obblighi, oneri e particolari modalità di svolgimento delle attività sulla Terrazza Marasco a carico dell'assegnatario

Prima di iniziare le attività la competente Direzione Ambiente provvederà a fornire le prescrizioni necessarie per la corretta utilizzazione dell'area verde durante il periodo di assegnazione e redigere apposito verbale di consegna dell'area concessa dal Comune di Firenze, verbale che ne renderà consistenza e stato di conservazione.

La Direzione Ambiente, come risarcimento di eventuali danni subiti dal Comune di Firenze durante il periodo di assegnazione a causa di inadempienze o cattiva gestione dello spazio assegnato, potrà richiedere all'aggiudicatario una garanzia fideiussoria che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Direzione Ambiente.

La somma eventualmente richiesta a garanzia sarà indicata in fase di prescrizioni e terrà conto sia delle caratteristiche dell'area in concessione sia della tipologia di evento e della sua durata. E'

facoltà del soggetto interessato contattare, prima di presentare la domanda definitiva, i responsabili della Direzione Ambiente per conoscere l'entità della somma che può essere richiesta a garanzia.

Al termine del periodo di assegnazione sarà redatto un verbale di ripresa in carico con constatazione dello stato in cui l'area viene restituita con l'eventuale svincolo della fidejussione o del deposito cauzionale qualora non si ravvisino irregolarità o pendenze.

Canone annuale area demaniale della Spiaggia sull'Arno

- nella superficie occupata nell'area denominata "Spiaggia sull'Arno", appartenente al demanio fluviale, sarà applicato il canone annuale base stabilito in € 8.500,00 (tariffa € 8,50 al mq – superficie concessa mq 1.000) per il periodo compreso nei mesi da maggio a settembre 2018-2019-2020, aumentato dell'importo offerto dal concorrente in sede di offerta economica. Tale canone è stato determinato dal piano delle tariffe approvate dalla Regione Toscana.
- Il concessionario è tenuto inoltre alla corresponsione dell'Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile di cui all'art. 1 della L.R. 30 dicembre 1971 n. 2 (come mod. con L. R. 27 dicembre 2012 n. 77), pari al 50% dell'intero canone offerto.

Il mancato rispetto del pagamento del canone e dell'imposta regionale di cui sopra, nei termini previsti comporta l'applicazione degli interessi di mora al tasso legale.

La concessione dello spazio demaniale della Spiaggia sull'Arno sarà regolata da apposito disciplinare di concessione da parte della Regione Toscana, con la quale il soggetto dovrà prendere gli opportuni contatti e informazioni.

Condizioni e prescrizioni da parte della Regione Toscana relativi alla Spiaggia sull'Arno

1. Durante le fasi di allestimento e smontaggio dovrà essere adottata ogni precauzione necessaria affinché l'interferenza del cantiere con la dinamica fluviale non determini danno o pericolo per la pubblica incolumità;
2. sono consentite esclusivamente le installazioni e/o attrezzature accessorie alle attività da svolgere;
3. sono fatti salvi tutti gli ulteriori titoli abilitativi comunque necessari per svolgere le attività e le installazioni proposte;
4. il nulla osta idraulico è reso esclusivamente riguardo all'interferenza degli interventi proposti con il buon regime delle acque e con le opere idrauliche esistenti e non costituisce in alcun modo attestazione di assenza di rischi derivante dall'utilizzo delle aree oggetto di intervento;
5. non è consentito l'accesso all'area demaniale da parte di autovetture e automezzi se non per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico/scarico arredi, attrezzature, merci e quant'altro inerente all'esercizio dell'attività;
6. al termine dei lavori di allestimento o smontaggio:
 - eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dall'area di che trattasi;
 - dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dalle occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
7. ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati grafici inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame da

parte dell'Autorità idraulica competente per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

8. il richiedente dovrà comunicare al Genio Civile di Firenze la data di inizio dei lavori con un anticipo di almeno 7 giorni;
9. il Concessionario si assume gli obblighi di custodia dell'area demaniale in concessione, mantenendola in buono stato, salvaguardandola da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati; non è consentita la modifica o la manomissione delle opere idrauliche e delle strutture murarie presenti nell'area;
10. il Concessionario dovrà tenersi costantemente informato sulle previsioni meteo e sugli eventuali stati d'allerta e, in previsione di condizioni meteo avverse sgombrare il tratto d'alveo interessato da quanto possa ostacolare il libero deflusso delle acque;
11. il Concessionario è obbligato a dare avvio alla rimozione e trasporto fuori dalle pertinenze idrauliche del fiume Arno di tutte le strutture ed i manufatti comunque presenti sull'area in concessione, ogniqualvolta si determini almeno una delle seguenti condizioni:
 - entro e non oltre 24 ore dall'emissione, da parte del Centro Funzionale Regionale di monitoraggio meteo idrologico idraulico, del bollettino di Vigilanza Meteorologica Regionale con allerta di CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE in condizioni di criticità moderata (colore ARANCIONE) o elevata (colore ROSSO) per il bacino di monte del fiume Arno (zone di allerta B1 - E1 - E2 -E5);
 - al raggiungimento del livello di sospetto +2,00 m misurato all'idrometro di Firenze Uffizi;
 - ogni volta che venga disposto dall'Autorità idraulica competente;
12. il Concessionario è obbligato a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale ed ai mezzi addetti al servizio di piena, polizia idraulica, manutenzione ordinaria e straordinaria del corso d'acqua e delle relative opere idrauliche;
13. il Concessionario è obbligato a consentire il libero e gratuito accesso e transito pedonale, per il raggiungimento delle aree demaniali non in concessione e la battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche ai fini della pesca o della navigazione;
14. il Concessionario deve fornire generalità e recapito telefonico del reperibile H24 responsabile della vigilanza e delle procedure di pronto sgombero dell'area;
15. il Concessionario dichiara e si obbliga sin d'ora a non cedere né sub-concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione; qualora vi sia necessità di un subentro nell'utilizzo del bene da parte di soggetto che vi abbia titolo, dovrà essere preventivamente acquisito il parere positivo della Amministrazione concedente, fermo restando che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà dichiarato di accettare le condizioni del presente Atto o quelle che verranno diversamente stabilite dalla Amministrazione concedente;
16. il Concessionario è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire.

Regole di comportamento a tutela della quiete pubblica

Le attività dovranno svolgersi nel rispetto dei limiti di legge in materia di inquinamento acustico previsti dal PCCA, (Piano Comunale Classificazione Acustica), e dovranno terminare entro le ore 22,00 salvo l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni e deroghe eventualmente rilasciate dalla Direzione Ambiente.

Servizi igienici

L'assegnatario, dovrà installare un numero sufficiente ed adeguato di servizi igienici (WC chimici) con schermature in linea con gli allestimenti proposti e dovrà provvedere alla pulizia quotidiana nonché l'approvvigionamento del materiale di consumo quali: carta asciugamani, sapone e carta igienica a beneficio degli avventori e dei cittadini.